



Regione Lombardia

Giunta Regionale  
DIREZIONE GENERALE TERRITORIO E URBANISTICA  
VALORIZZAZIONE DEI RIFIUTI E SISTEMI INFORMATIVI  
AUTORIZZAZIONI E INNOVAZIONE IN MATERIA DI RIFIUTI

Piazza Città di Lombardia n.1  
20124 Milano  
Tel 02 6765.1

[www.regione.lombardia.it](http://www.regione.lombardia.it)  
[territorio@pec.regione.lombardia.it](mailto:territorio@pec.regione.lombardia.it)

<b>PROVINCIA DI MANTOVA</b> Settore Ambiente
- 2 MAR. 2012
<b>ARRIVO</b>

Alla

Provincia di Bergamo  
Email: [protocollo@pec.provincia.bergamo.it](mailto:protocollo@pec.provincia.bergamo.it)

Provincia di Brescia  
Email: [protocollo@pec.provincia.bs.it](mailto:protocollo@pec.provincia.bs.it)

Provincia di Como  
Email:  
[protocollo.elettronico@pec.provincia.como.it](mailto:protocollo.elettronico@pec.provincia.como.it)

Provincia di Lecco  
Email:  
[provincia.lecco@lc.legalmail.camcom.it](mailto:provincia.lecco@lc.legalmail.camcom.it)

Provincia di Lodi  
Email:  
[provincia.lodi@pec.regione.lombardia.it](mailto:provincia.lodi@pec.regione.lombardia.it)

Provincia di Mantova  
Email: [provinciadimantova@legalmail.it](mailto:provinciadimantova@legalmail.it)

Provincia di Milano  
Email: [protocollo@pec.provincia.milano.it](mailto:protocollo@pec.provincia.milano.it)

Provincia di Pavia  
Email: [provincia.pavia@pec.provincia.pv.it](mailto:provincia.pavia@pec.provincia.pv.it)


Provincia di Sondrio  
Email: [protocollo@cert.provincia.so.it](mailto:protocollo@cert.provincia.so.it)

Provincia di Varese  
Email: [istituzionale@pec.provincia.va.it](mailto:istituzionale@pec.provincia.va.it)

14  
02  
08

PEC

PROTOCOLLO GENERALE	<b>PROVINCIA DI MANTOVA</b> Settore Ambiente
	- 2 MAR. 2012
	N. <b>9317</b>



Provincia di Monza e Brianza  
Email: provincia-mb@pec.provincia.mb.it

Provincia di Cremona  
Email: protocollo@provincia.cr.it

LORO SEDI

**Oggetto : Applicazione della procedura di verifica di assoggettabilità alla v.i.a. ex dgr 11317/10: definizione della capacità produttiva degli impianti di recupero/smaltimento rifiuti**

Con riferimento ai numerosi quesiti pervenuti alla scrivente Struttura, relativi alla definizione ed al calcolo della capacità di trattamento giornaliera di un impianto di trattamento di rifiuti da assumere ai fini dell'assoggettamento o meno del relativo progetto alle procedure di valutazione ambientale di cui al d.lgs. 152/2006, parte seconda, e alla l.r. 5/2010 – sentita la U.O. V.I.A. della DG Ambiente Reti e Energia - si comunica quanto segue.

La circolare del Ministero dell'Ambiente del 13.07.2004 - peraltro emanata con riferimento all'autorizzazione integrata ambientale, ma che si può a rigor di logica assumere anche per la v.i.a. - nell'affrontare il tema della capacità produttiva di un impianto, afferma che per tale "*si deve intendere la capacità relazionabile al massimo inquinamento potenziale dell'impianto. In tutti i casi in cui l'attività è caratterizzata da discontinuità nella produzione o nei processi, da sequenzialità dei processi, da più linee produttive di diversa capacità non utilizzate continuativamente in contemporaneità e da pluralità di prodotti*", si considerano valide ulteriori assunzioni, la prima delle quali riguarda esplicitamente il periodo di utilizzo, assumendo "*in generale che gli impianti possano essere eserciti continuativamente per 24 ore al giorno*"; tuttavia, "*tale definizione generale non si applica nei casi in cui gli impianti non possano per limiti tecnologici essere condotti in tal modo, o nei casi in cui sia definito un limite legale alla capacità potenziale dell'impianto e:*

- l'operatore dimostri che l'impianto non supera mai i limiti fissati, provvedendo a monitorare e trasmettere i dati relativi all'autorità competente (almeno una volta l'anno);*
- l'autorità competente effettui verifiche periodiche del non superamento dei limiti".*


A tale Circolare fa riferimento la dgr 11317/2010 "Metodo per l'espletamento della verifica di assoggettabilità alla v.i.a. per gli impianti di smaltimento e/o recupero rifiuti", al punto 3.2. dell'Allegato, in relazione alla determinazione della potenzialità di trattamento da considerarsi ai fini dell'espletamento della verifica di v.i.a.

Fermo restando il principio generale richiamato, la sua pratica applicazione deve senz'altro considerare che può risultare oltremodo complesso definire esattamente una capacità d'impianto, tenendo conto - ad esempio - del ciclo di lavoro in genere discontinuo, della tipologia dei macchinari impiegati, ecc..

Occorre pertanto che la definizione della capacità giornaliera - sulla base della quale sottoporre un progetto alle procedure di v.i.a. o di verifica di assoggettabilità - tenga conto della concretezza del caso nel determinare la potenzialità oraria e il numero di ore lavorative.

Per quanto concerne il primo aspetto dovranno esser prese in considerazione le caratteristiche intrinseche dell'impianto (macchinari, capacità di stoccaggio, ecc.), valutando che la potenzialità oraria potrà esser diversa dal dato targa nel caso siano installati servocontrolli automatici, ovvero che non funzionino a richiesta dell'operatore, atti a limitare la "portata" dei rifiuti trattati, oppure a fermare automaticamente l'impianto dopo un certo numero di ore giornaliere di funzionamento, oppure nel

**Referente per l'istruttoria della pratica: SILVIA CAPPÀ**      Tel. 02/6765.5297



caso in cui il costruttore dell'impianto stesso attesti un valore massimo di esercizio, valore oltre il quale la funzionalità, l'efficienza e la sicurezza dell'impianto non sono garantite.

In particolare, per gli impianti finalizzati all'ottenimento di Materia Prima Seconda (MPS) il dato della potenzialità oraria massima, necessario a determinare l'eventuale assoggettabilità alla v.i.a., è funzione della pezzatura da raggiungere e, per tali materiali esistono vincoli legati alla commercializzazione, attestati in base all'allegato C alla circolare 15/07/05, n. 5205, del MATTM; per tali impianti è possibile quindi assumere quale potenzialità massima in t/h di trattamento, quella derivante da formale attestazione del costruttore dell'impianto con riferimento alla soglia granulometrica individuata dal succitato allegato.

In merito alla determinazione del numero di ore giornaliere di funzionamento da considerare per il calcolo della potenzialità giornaliera, l'eventuale deroga alle 24 ore dovrà far riferimento alle condizioni ed ai vincoli operativi formalizzati nell'autorizzazione ad esercitare l'attività di trattamento (cicli di lavorazione, giorni lavorativi/anno, controllo della quantità massima ritirabile, ecc.), considerando sempre la situazione maggiormente cautelativa da un punto di vista dell'impatto ambientale, in linea con quanto definito dalla Circolare stessa *"in quanto da considerarsi quale capacità relazionabile al massimo inquinamento potenziale dell'impianto"* (se ad esempio l'impianto lavora nell'arco della settimana con orari diversi, dovrà considerarsi quale "giorno tipo" quello con il maggior numero di ore lavorate alla massima potenzialità oraria); resta inteso che una eventuale modifica del numero di ore lavorative, incidendo sulla potenzialità giornaliera, costituisce una modifica da valutarsi ai fini dell'assoggettamento a verifica di v.i.a./v.i.a..

In ogni caso, occorre che l'Autorità competente per l'autorizzazione:

- verifichi che l'insieme delle caratteristiche dell'impianto (macchinari, capacità di stoccaggio, ecc.) sia tecnicamente adeguato ad operare con le portate dichiarate;
- definisca ed espliciti nell'atto autorizzativo un sistema di adempimenti a carico della Ditta, nonché il relativo sistema dei controlli, atto a verificare l'osservanza dei limiti sopra indicati.

Distinti saluti

IL DIRIGENTE

DARIO SCIUNNACH

Referente per l'istruttoria della pratica: SILVIA CAPPA

Tel. 02/6765.5297

